



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Elusione o evasione: quali differenze e quali limiti

Autore: Redazione | 29/03/2016

*Come si distinguono l'elusione e l'evasione fiscale e le modifiche introdotte in tema di abuso di diritto dall'art. 10 bis della legge 212 del 2000.*

Qual è la **differenza** tra **evasione ed elusione**? Vediamo in breve le due **definizioni** per poi evidenziare le **modifiche** intervenute nell'attuale art. 10 bis della L. 212/2000 in merito all'accertamento di comportamenti elusivi.

### Evasione fiscale: una definizione

L'**evasione fiscale** è un comportamento **illegittimo** il cui scopo è contrastare il **prelievo tributario**. L'obiettivo è dunque simile a quello praticato con l'**elusione**, ma se ne distingue per un'immediata e diretta **violazione delle norme tributarie**. Ciò avviene attraverso una rappresentazione esterna di una situazione di fatto differente da quella esistente, che mira a ridurre il carico fiscale attraverso

un occultamento della base imponibile.

## **Elusione fiscale (o abuso di diritto): una definizione**

L'**elusione** fiscale viene definita come un **abuso di diritto**, ovvero una modalità operativa che nell'attuare azioni legali porta ad un "**raggiro della norma**" con effetti distorsivi.

L'elusione ha l'obiettivo finale, difatti, di sottrarsi all'obbligo fiscale attraverso specifiche **costruzioni negoziali**. A differenza dell'evasione nei comportamenti elusivi non sono di per sé stessi illegali "**singolarmente**".

## **Le modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente**

Le modifiche apportate allo **Statuto dei diritti del contribuente** e in particolare alla norma dell'elusione, ora contenuta nell'art. 10 bis della **legge 212/2000**, rubricato come "**Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale**", riguardano tre aspetti fondamentali:

- la **crystalizzazione** in un'unica fattispecie dei concetti di **abuso di diritto ed elusione fiscale**;
- i **criteri applicati** per il disconoscimento delle **operazioni elusive**;
- gli **aspetti procedurali** legati all'emissione degli avvisi di **accertamento** da parte degli uffici.

Vediamone alcuni dettagli.

# Elusione e abuso di diritto: un'unica fattispecie

Al comma 1 dell'Art. 10 bis, si fornisce intanto una **definizione chiara dell'elusione**: *“configurano **abuso del diritto** una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente **vantaggi fiscali indebiti**”*. A normativa dà evidenza delle tre caratteristiche fondamentali perché si configuri l'elusione:

- **assenza di sostanza** economica
- realizzazione di un **vantaggio fiscale indebito**
- circostanza che l'indebito vantaggio fiscale è l'**effetto essenziale** dell'operazione.

Inoltre secondo questa definizione, i **negozi giuridici abusivi** introdotti ai fini della costruzione del complesso elusivo, **non sono nulli** ma sono solo **inopponibili** da un punto di vista fiscale.

## Elusione: riconoscimento delle imposte comunque versate

Si inserisce inoltre in questo novellato Art. 10-bis, la conferma del principio secondo il quale in sede di **accertamento** l'Agenzia non può chiedere solo le maggiori imposte dovute, ma deve anche **riconoscere**, scomputandole, quelle **tasse** che i contribuenti hanno invece assolto. Il principio viene sancito in particolare al termine del comma 1 dell'art. 10 bis che dispone che *“tali operazioni*

**non sono opponibili** all'amministrazione finanziaria che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e **tenuto conto di quanto versato** dal contribuente per effetto di dette operazioni".

## Quando non si configura l'elusione

L'**elusione non si configura** quando il contribuente sceglie legittimamente tra i **regimi fiscali disponibili** dall'ordinamento per ottenere un risparmio fiscale. Il comma 3 difatti specifica come "le **operazioni giustificate** da valide ragioni extrafiscali non marginali, anche dettate da esigenze di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di **miglioramento strutturale o funzionale** dell'impresa o dell'attività professionale del contribuente"

## Come tutelarsi da operazioni aziendali a rischio di elusione

Per sapere se le **operazioni aziendali** che si intendono porre in essere siano da considerarsi **potenzialmente elusive** è possibile, in base al comma 5 dell'art. 10-bis secondo le modalità previste dall'Art. 11, richiedere all'amministrazione finanziaria un interpello preventivo. La domanda deve essere presentata prima della scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari connessi alla fattispecie di riferimento.

# Come viene accertata l'elusione?

L'**elusione** può essere **accertata** dall'Agenzia a mezzo di apposito atto che deve essere preceduto dalla notifica di una **richiesta di chiarimenti** nella quale siano contenute le ragioni per le quali una determinata operazione sia di considerarsi un abuso del diritto. Alla richiesta il contribuente può rispondere **entro i successivi 60 giorni**.

Gli **eventuali addebiti** aggiuntivi contestati dall'Agenzia, non devono essere notificati contestualmente all'atto elusivo, ma attraverso **procedimento separato**.